



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso avverso la sanzione amministrativa opposta è fondato e merita accoglimento.

Deve osservarsi che la infrazione è stata apparentemente rilevata (art. 141 c.d.s.) in via presuntiva e differita rispetto alla effettiva condotta del conducente; nella fattispecie deve essere assolutamente esclusa la presunzione di fede privilegiata che l'art. 2700 c.c. attribuisce agli atti redatti dal Pubblico Ufficiale.

Infatti mentre la efficacia di cui all'art. 2700 c.c. è pacificamente applicabile riguardo alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese delle parti, anche relativamente "*agli altri atti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti*", tale privilegio non sussiste né con riferimento ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riferimento alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo.

Anche nel caso di specie deve rilevarsi che mancano gli elementi obiettivi per l'accertamento della commessa infrazione a carico del ricorrente.

Per questi motivi il ricorso deve essere accolto.

La formula dubitativa suggerisce la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento opposto.

Compensa le spese di causa.

Così deciso in Roma 07.03.2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma il 14/04/2015  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Costanza Cantatrione

Il Giudice di Pace